Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 dicembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Anno L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 aprile 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1964 registro n. 3 Presidenza, foglio n. 195

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ACCORSI Oriano di Ernesto, nato a Castello d'Argile il 13 settembre 1924, partigiano combattente. — Valoroso combattente, nel corso di un combattimento, con indomito coraggio e supremo sprezzo del pericolo, si portava sotto una postazione tedesca distruggendola mediante una carica di gelatina. — Casoni di Romagna, 28 settembre 1944.

(7873)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1964, n. 1286.

Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato alla Associazione nazionale « Cesare Beccaria », in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta Associazione dal Comune di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a trasferire i vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, alienato dallo Stato all'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » con atto 4 agosto 1925, n. 4634, di repertorio, stipulato dall'Intendenza di finanza di Milano in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, sul suolo di metri quadrati 48.000 circa, del pari sito in Milano, che sarà ceduto dal Comune di Milano alla stessa Associazione in permuta del predetto terreno di metri quadrati 1.780 e di altri terreni di proprietà della stessa.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1964, n. 1287.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Chirurgia plastica ricostruttiva ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n 1288.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Lingua araba ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: « Anestesiologia e rianimazione » e di « Chemioterapia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 167. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1289.
Approvazione della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Chirurgia plastica ricostruttiva » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 10 ottobre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della Chirurgia plastica ricostruttiva in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'en-

trata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 198. — VILLA

Rep. n. 119

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Chirurgia plastica ricostruttiva » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Universita di Sassari.

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno dieci del mese di ottobre nel Rettorato dell'Università degli studi di Sassari, innanzi a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo dell'Università medesima, funzionario delegato con decreto rettorale del 7 febbraio 1964, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori dott. Giulio Zedda, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria, e rag. Paolo Deiana, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 26 gennaio 1934, ragioniere aggiunto dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore dell'Università degli studi di Sassari e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 8 ottobre 1964 che fa parte integrante del presente atto come allegato *A*);

dall'altra

il prof. Franco Flarer, nato a Pavia il 24 dicembre 1899, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di socio nazionale dell'Accademia italiana di scienze biologiche e morali, con sede in Roma, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di presidenza in data 1° ottobre 1964 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*), comparente della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo.

Premesso

che la Facoltà di medicina e chirurgia in seduta del 21 luglio 1964 ha formulato la proposta approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 25 luglio e 7 settembre 1964 di introdurre nell'elenco degli insegnamenti complementari necessari al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di chirurgia plastica ricostruttiva i cui atti, trasmessi al superiore Ministero con nota in data 17 settembre 1964, n. 4321, sono attualmente all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

che l'Accademia italiana di scienze biologiche e morali, allo scopo di estendere i benefici terapeutici della chirurgia plastica e di contribuire al progresso degli studi in tal campo, è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di chirurgia plastica ricostruttiva;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, ravvisando l'importanza assunta da tale insegnamento, ha espresso con delibera in data 8 ottobre 1964, parere favorevole alla istituzione, mediante convenzione della cattedra di ruolo;

che il Consiglio di amministrazione ha esaminato ed approvato, nell'adunanza in data 8 ottobre 1964, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo nonchè lo schema di convenzione:

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue, subordinando la validità della presente convenzione alla approvazione da parte del Consiglio superiore della istruzione della istituzione del nuovo insegnamento complementare di chirurgia plastica e ricostruttiva:

Art. 1.

L'Accademia italiana di scienze biologiche e morali di Roma, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari venga attuato l'insegnamento di Chirurgia plastica ricostruttiva si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) lire 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) lire 920.000 (novecentoventimila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Sassari in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'Accademia italiana di scienze biologiche e morali di Roma si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore di professori universitari, l'Accademia italiana di scienze biologiche e morali di Roma si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Sassari per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Chirurgia plastica ricostruttiva.

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Chirurgia plastica ricostruttiva e si riterrà tacitamente rinnovata di 20 anni in 20 anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

L'Università degli studi di Sassari non assume alcun onere od obbligo oltre quelli specificati dalla presente convenzione.

Art. 8.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università di Sassari sarà registrata in esenzione a tassa di registro e bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me, ufficiale rogante.

La presente convenzione è scritta su tre (3) fogli ed occupa sette (7) facciate e parte della presente.

F.to prof. Sergio COSTA
F.to prof. Franco FLARER
F.to Pietro PUCCINI, *funzionario rogante*
F.to Giulio ZEDDA, *teste*
F.to Paolo DEIANA, *teste*

Copia conforme all'originale, compresi gli allegati, muniti delle prescritte firme marginali, registrato fiscalmente a Sassari addì 10 ottobre 1964 al n. 1237, Mod. I, Vol. 309, gratis.

Sassari, addì 10 ottobre 1964

Il direttore amministrativo: Pietro PUCCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1290.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Pietro con quella di San Michele, in comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca).

N. 1290. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 12 marzo 1964, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Pietro con quella di San Michele, in comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1291.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino Vescovo e Confessore, nel comune di Trento.

N. 1291. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 28 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 12 marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Martino Vescovo e Confessore, nel comune di Trento, ed all'istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1292.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Favaro Veneto del comune di Venezia.

N. 1292. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° settembre 1963, integrato con dechiarazione della stessa data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Favaro Veneto del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1293.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Ponte Crencano di Borgo Trento del comune di Verona.

N. 1293. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 2 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 7 gennaio e 25 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Ponte Crencano di Borgo Trento del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1294.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di San Martino, in frazione omonima del comune di Busca (Cuneo).

N. 1294. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 15 novembre 1962, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di San Martino, in frazione omonima del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964.

Nomina del vice presidente e di due membri del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'articolo 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 13

Industria e commercio, foglio n. 208, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la nota n. 835-S. G. in data 3 ottobre 1964, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Gaetano Fanelli in sostituzione del dott. Ferdinando Polistina, dimissionario, come da lettere 18 giugno e 6 luglio 1964;

Considerato che, con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, il dott. Ferdinando Polistina era stato chiamato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il presidente e che, pertanto, occorre provvedere a conferire tale incarico ad altro membro del Consiglio;

Considerato che occorre sostituire il prof. Luigi D'Alessandro che ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio con lettera in data 9 luglio 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

I signori ing. Antonio Bardoscia e il dott. Gaetano Fanelli, consigliere di Stato, sono chiamati a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come membri esperti nelle discipline giuridiche ed economiche, in sostituzione, rispettivamente, dei signori prof. Luigi D'Alessandro e dott. Ferdinando Polistina.

Art. 2.

Il prof. dott. Pasquale Di Pace è chiamato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il presidente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964
Registro n. 24 Industria e commercio, foglio n. 115

(10573)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1964.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede a Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede a Bologna, approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 11 maggio 1964 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dello art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede a Bologna, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 1 miliardo 80 milioni (unmiliardoottantamilioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(10522)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1964.

Composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti e, in particolare, l'art. 12 della legge medesima, concernente la composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Vista la nota n. 15002 del 17 giugno 1964, con la quale la predetta Federazione ha comunicato i nominativi dei membri del proprio Consiglio centrale eletti dall'assemblea nazionale dell'Ente stesso nella riunione del 16 giugno 1964;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 29 luglio 1964, con il quale lo avv. Cesare Dall'Oglio è stato nominato presidente della predetta Federazione, in conformità della designazione del Consiglio centrale, che lo ha prescelto tra i componenti elettivi del Consiglio stesso;

Vista la nota n. 17730 dell'8 ottobre 1964, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ha comunicato che, a seguito della nomina dell'avv. Cesare Dall'Oglio a presidente della Federazione medesima, è subentrato a far parte del Consiglio centrale, in qualità di componente elettivo, a norma dell'art. 12, lettera *b*), della legge sopra indicata, il sig. Gerardo Gaibisso, primo dei non eletti;

Decreta:

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti risulta composto, oltre che dal membro previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e dal direttore centrale, aventi voto consultivo, dalle seguenti persone:

Presidente:

Dall'Oglio avv. Cesare.

Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale:

Andretta avv. Aurelio, Battistella prof. Renzo, Bissi per. agr. Elio, Bolla on. Bartolomeo, Bonbonati onorevole Isidoro; Fazio avv. Nicola, Gaibisso Gerardo, Gallini cav. Umberto, Guidetti cav. Aldo, Lobianco avvocato Arcangelo, Monticone Emilio, Pietropolli ragioniere Sergio, Rizzi dott. Luigi, Romei Carlo, Rossetti dott. Vincenzo, Salcini Giovanni, Schwarz Emma, Spagnolli cav. Sebastiano, Traversa comm. Giovanni, Villanova comm. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: Delle Fave

(10512)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione Case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti, sono determinate nelle misure di cui alla tabella *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° dicembre 1963.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: Delle Fave

Tabella *A*

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze letti.

Categorie del personale:	
Conduttori	L. 100.000
Camerieri-ricevitori	» 100.000
Camerieri	» 78.950
Dispensieri	» 64.200

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono valide anche agli effetti dell'indennità di anzianità, della Cassa di Previdenza Aziendale, del Conto patrimoniale di fine carriera.

Nelle misure delle suddette retribuzioni medie mensili sono compresi tutti gli elementi costituenti il guadagno medio di ciascuna categoria, compreso il valore del vitto in natura per il personale delle carrozze-ristorante, mentre è escluso il rateo della gratifica-natalizia, che deve essere calcolato sull'apposito salario contrattuale.

Tabella *B*

Tabella del valore medio mensile a titolo « Vitto in natura », corrisposte per i giorni di viaggio al personale viaggiante di cucina dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

Categoria del personale:	
Cuochi	L. 4.500
Aiuti cuochi	» 4.500
Addetti alla cucina	» 4.500

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Delle Fave

(10577)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Brescia-Ghedi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sià dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Brescia-Ghedi;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Brescia-Ghedi, come segue:

Direzione di atterraggio:

pista principale 320° - 140° - pista sussidiaria 320° - 140°;

Lunghezza di atterraggio:

pista principale mt. 2990 - pista sussidiaria mt. 2990;

Livello medio dell'aeroporto mt. 58;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata a 320° mt. 96,10 - testata a 140° mt. 103,51;

pista sussidiaria testata a 320° mt. 96,10 - testata a 140° mt. 103,51.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(10221)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1964.

Nomina del presidente supplente della Commissione superiore di revisione per la concessione della pensione ai ciechi civili.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista al legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1964, con il quale è stata costituita a norma dell'art. 12 della citata legge 10 febbraio 1962, n. 66, una Commissione superiore di revisione;

Considerato che a norma dell'art. 3, lettera *a*), della legge 10 agosto 1964, n. 718, occorre integrare la predetta Commissione con la nomina di un presidente supplente;

Decreta:

Il prof. Tommaso Patrissi, ispettore generale medico dei ruoli del Ministero della sanità è nominato presidente supplente della Commissione superiore di revisione per la concessione della pensione ai ciechi civili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

(10468)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune di Osilo (Sassari).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 18 in data 1° agosto 1964 — di cui la Sezione di Sassari dell'Organo regionale di controllo ha preso atto il 19 agosto 1964 al numero 18421/Sez. II — con la quale il Consiglio comunale di Osilo (Sassari) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Osilo (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Osilo (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(10517)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1964.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1963 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:

Novara 8
Torino-Vercelli 9,5
Alessandria 10
Asti 10,5
Cuneo 11

Valle d'Aosta:

Aosta 11

Lombardia:

Bergamo 8,5
Brescia-Como-Cremona-Varese 9
Mantova-Milano 9,5
Pavia 10
Sondrio 11

Trentino-Alto Adige:

Bolzano-Trento 10

Veneto:

Belluno-Rovigo 9,5
Padova-Treviso-Venezia-Vicenza 10
Udine 10,5
Gorizia-Trieste-Verona 11

Liguria:

Savona 9
Genova-La Spezia 9,5
Imperia 10

Emilia:

Parma 8
Modena-Ravenna 8,5
Forlì 9
Piacenza 9,5
Bologna-Reggio Emilia 10
Ferrara 11

Toscana:

Lucca 8,5
Arezzo-Massa Carrara-Siena 9
Firenze-Pisa 9,5
Pistoia 10
Livorno 10,5
Grosseto 11

Umbria:

Perugia-Terni 9,5

Marche:

Ancona-Ascoli Piceno-Pesaro 10
Macerata 11

Lazio:

Viterbo 9
Frosinone 10
Latina-Rieti 10,5
Roma 11

Abruzzo e Molise:

Teramo 9,5
Campobasso 10
L'Aquila 10,5
Chieti 11,5
Pescara 12

Campania:

Avellino 9
Napoli 9,5
Benevento-Caserta 10,5
Salerno 11

Puglie:

Foggia-Lecce 12
Brindisi 12,5
Bari 13
Taranto 14

Lucania:

Potenza 10,5
Matera 11

Calabria:

Catanzaro-Reggio Calabria 12
Cosenza 13

Sicilia:

Catania-Enna	10
Caltanissetta	11
Palermo	11,5
Agrigento	12,5
Messina-Ragusa-Siracusa	13
Trapani	13,5
Sardegna:	
Cagliari-Nuoro-Sassari	12,5

Roma, addì 28 novembre 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(10706)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1963, n. 30, con la quale l'Amministrazione provinciale di Lecce ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade di bonifica:

A) Consorzio di bonifica dell'Arneo:

1) da San Pancrazio alla strada provinciale Salice-Avetrana (Filippi), di km. 3+750;

2) da innesto strada provinciale Salice-Avetrana (Grassi) alla strada provinciale Litoranea, di chilometri 8+654;

3) da innesto Strada statale Nardò-Avetrana ad innesto strada provinciale Nardò-Copertino (Olivastro) di km. 6+594;

4) da innesto Strada statale Manduria-Nardò in Avetrana (provincia di Taranto) - innesto strada provinciale San Pancrazio-Boncore, località Donna Gioconda - provincia di Lecce (tratto ricadente in territorio della provincia di Lecce) da confine provincia a San Pancrazio-Boncore, di km. 5+050;

5) da innesto strada provinciale Leverano-Porto Cesareo (Albaro) ad innesto strada provinciale Porto Cesareo alla Veglia-Boncore, di km. 4+716;

B) Consorzio di bonifica di Ugento:

6) da « Posto li Sorci ad innesto Strada statale Gallipoli-Taviano » alla Masseria Li Sauli, di chilometri 6+071;

7) da Taviano (innesto Strada statale Gallipoli-Racale) alla Litoranea (Posto Tabarrano), di chilometri 5+811;

8) da Matino (innesto strada provinciale Parabita-Matino) alla Strada statale Gallipoli-Taviano, di chilometri 8+000;

Visto il voto n. 1583 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 settembre 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 4, lettera *d*), della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica di cui alle premesse, costruite dal Consorzio di bonifica dell'Arneo e dal Consorzio di bonifica di Ugento, della lunghezza complessiva di km. 48+646 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. Il Ministro: DE COCCI

(10516)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 0,42%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 1° dicembre 1964

p. Il Ministro: OLIVA

(10519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex casotto telemetrico di San Leonardo Nord ».

Con decreto interministeriale n. 318 del 16 novembre 1964 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Casotto telemetrico di San Leonardo Nord » iscritto al catasto del comune di Venezia al foglio n. 43, mappale *D* e della superficie di mq. 160.

(10395)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Casotto telemetrico di Ca' di Valle ».

Con decreto interministeriale n. 268 dell'11 settembre 1963 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Casotto telemetrico di Ca' di Valle », sito in comune di Venezia, Sezione Burano, foglio n. 4, mappale *A* della superficie di mq. 910.

(10396)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Macerata Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.132.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10455)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Cervino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.998.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10456)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Casapulla (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.123.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10457)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Capodrise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.096.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10458)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Ailano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.317.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10459)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Ururi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.021.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10460)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Montebello di Bertona (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10461)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Manoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10462)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Catignano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10463)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Miggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10464)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Alezio (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.351.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10465)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Vieste (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.510.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10466)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Castellana Grotte (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.384.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10467)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Tornareccio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.201.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10468)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Miglianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.716.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10469)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Frisa (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.437.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10470)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Controne (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.922.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14071)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di San Procopio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.692.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10472)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Sant'Ilario Dello Ionio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.761.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10473)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Riace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.271.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10474)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Turrivalignani (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10475)

Autorizzazione al comune di Torre dei Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Torre dei Passeri (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10476)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Spoltore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.415.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10477)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10479)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Pietranico (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10480)

Autorizzazione al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10478)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Pianella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.985.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10481)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Pescosansonesco (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10482)

Autorizzazione al comune di Noscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Noscufo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10483)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Avezzano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10484)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Pietrarubbia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.238.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10485)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Bosaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.260.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10486)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Donada (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.267.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10487)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Lendinara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.718.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10488)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Chiusi (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10489)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Montecchio (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.921.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10490)

Autorizzazione al comune di Vito d'Asio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Vito d'Asio (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.559.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10491)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Chioggia (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10492)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Sarno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10493)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di San Severo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10494)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Piombino (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 309.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10495)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Pescia (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10496)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Fasano (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10497)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Eboli (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10498)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Piagge (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.992.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10499)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Treia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.764.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10500)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Suvereto (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.381.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10501)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Sassetta (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.505.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10502)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Castagneto Carducci (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.618.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10503)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Bibbona (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.664.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10504)

Autorizzazione al comune di Prignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Prignone (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.259.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10505)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Carpasio (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.039.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(10506)

Autorizzazione al comune di Incisa in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.209.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10507)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 10 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,805	624,81	624,80	624,83	624,81	624,82	624,82	624,82
$ Can.	580,66	580,90	580,80	580,85	580,30	581,10	580,80	580,80	580,85	580,80
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,795	144,795	144,70	144,80	144,795	144,80	144,80	144,80
Kr. D.	90,38	90,38	90,40	90,38	90,30	90,39	90,375	90,37	90,38	90,38
Kr N.	87,38	87,37	87,38	87,365	87,40	87,38	87,36	87,37	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,36	121,35	121,35	121,34	121,30	121,63	121,33	121,45	121,40	121,40
Fol.	173,92	173,93	173,90	173,92	173,90	173,92	173,915	173,92	173,91	173,91
Fr B.	12,59	12,59	12,5925	12,58875	12,58	12,59	12,5875	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,515	127,52	127,515	127,52	127,51	127,51	127,50	127,52	127,51
Ls.	1743,65	1743,40	1743,40	1743,25	1743 —	1744,05	1743,35	1743,70	1743,55	1743,35
Dm. occ.	157,11	157,10	157,10	157,09	157,05	157,09	157,0975	157,10	157,10	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,185	24,15	24,18	24,18625	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,75	21,725	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 10 dicembre 1964

Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	98 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1964

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	580,825
1 Franco svizzero	144,795
1 Corona danese	90,377
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,335
1 Fiorino olandese	173,917
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1743,30
1 Marco germanico	157,094
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13647 in data 1° dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 28 giugno 1963.

(10559)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Neto, con sede in Crotone

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13005 in data 1° dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Neto, con sede in Crotone, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 22 giugno e 9 ottobre 1963.

(10557)

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Castel Sant'Angelo, Panicali, Moscosi e Santo Stefano, in comune di Cingoli.

Con decreto 28 novembre 1964 fino al 1° gennaio 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione alle starne, lepri, fagiani, quaglie, colombacci, alaudidi, storni, turdidi, fringillidi, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia, nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 1.128, compresa nel comune di Cingoli, denominata Castel Sant'Angelo, Panicali, Moscosi e Santo Stefano, delimitata dai sottoindicati confini:

Nord: strada comunale Castel Sant'Angelo dal bivio della strada provinciale Cingoli-San Severino alla località San Lorenzo-Fosso delle Serre fino al fiume Musone - fiume Musone fino alla strada comunale per Moscosi;

Ovest: strada comunale per Moscosi dal fiume Musone a Villa Moscosi - confine tra il comune di Cingoli e il comune di San Severino;

Sud: confine tra Cingoli e San Severino - strada Vicinale fino a Santo Stefano - fosso fino a Marcucci e alla strada provinciale Cingoli-San Severino;

Est: strada provinciale Cingoli - San Severino dalla località Marcucci al bivio con la strada comunale per Castel Sant'Angelo.

(10560)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Morano sul Po

Con decreto provveditoriale n. 26929/Urb. in data 23 novembre 1964, è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Morano sul Po.

Con lo stesso decreto sono state decise le opposizioni e le osservazioni presentate avverso il piano suddetto.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10552)

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare della città di Fossano

Con decreto provveditoriale in data 21 novembre 1964, n. 26933/Urb. è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nella città di Fossano.

Con lo stesso decreto sono state decise le opposizioni e le osservazioni presentate avverso il piano suddetto.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 93, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 febbraio 1960 dalla prof.ssa Castelli Pierina, avverso la decisione n. 5751 del 25 luglio 1959, con la quale il Ministero della pubblica istruzione confermava la qualifica di «valente» attribuitale dal proprio capo d'istituto per il servizio prestato nell'anno scolastico 1957-58.

(10528)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 140, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Bovo Lino contro la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Venezia rigettò il ricorso proposto dallo stesso sig. Bovo avverso il provvedimento del sindaco di Martellago, che, in data 19 ottobre 1961 gli aveva negato il trasferimento del suo negozio di generi alimentari da via Zigaraga a piazza IV Novembre dello stesso Comune.

(9634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1964;

Letta la nota 21 ottobre 1964, n. 2928 del presidente della Corte di appello di Potenza, con la quale si chiede che, in sostituzione del sostituto procuratore generale Spinelli dottor Francesco, componente effettivo della Commissione presso detta Corte, trasferito altrove, sia nominato il dott. Capaldo Eduardo, attuale componente supplente, e che, al detto posto, sia nominato il dott. Cedrangolo Francesco, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

Poichè occorre procedere a dette sostituzioni;

Letto l'art. 1 n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578;

Decreta:

Il dott. Capaldo Eduardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Potenza, in sostituzione del dott. Spinelli Francesco, ed il dott. Cedrangolo Francesco, sostituto procuratore generale della stessa Corte, è nominato componente supplente della stessa Commissione, in sostituzione del dott. Capaldo Eduardo.

Roma, addì 2 novembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1964
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 171. — GALLUCCI

(10362)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, indetti con il decreto ministeriale 30 settembre 1963, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1963, con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto per gli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963;

Decreta:

Il diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, indetti con il decreto ministeriale 30 settembre 1963 relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963, è stabilito come dall'annessa tabella.

Le suddette prove avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 25 novembre 1964

p. Il Ministro: MAGRÌ

Diario delle prove scritte, pratiche e grafiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1963.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova d'esame	Data della prova	SEDE DELLA PROVA
			ISTITUTI TECNICI AGRARI
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia . . .	scritta	12 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Chimica e industrie agrarie .	scritta	21 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	scritta o grafica	20 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale e per geometri « Quintino Sella »
			ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia . . .	scritta	12 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Lingua e letteratura inglese .	scritta	13 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Matematica e fisica	scritta	15 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Chimica e merceologia . . .	scritta o pratica	21 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	14 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Materie giuridiche ed economiche	scritta	17 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Geografia generale ed economica	scritta	19 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	19 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Costruzioni e disegno di costruzioni	scritta o grafica	20 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale e per geometri « Quintino Sella »
Agronomia ed estimo	scritta	20 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale e per geometri « Quintino Sella »
Topografia	scritta o grafica	20 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale e per geometri « Quintino Sella »
			ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia . . .	scritta	12 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Lingua e letteratura inglese .	scritta	13 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Matematica e fisica	scritta	15 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Chimica e laboratorio	scritta	21 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Chimica merceologica e chimica fotografica	scritta	21 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
			SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI
Insegnanti tecnico-pratici Esercitazioni pratiche:			
Meccanici	pratica	23 gennaio 1965	Istituto professionale « Carlo Cattaneo »
			SCUOLE TECNICHE COMMERCIALI
Insegnanti:			
Computisteria e pratica commerciale	scritta	14 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova d'esame	Data della prova	SEDE DELLA PROVA
ISTITUTI PROFESSIONALI			
Insegnanti:			
Educazione civica e cultura generale	scritta	12 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Materie tecniche commerciali	scritta	14 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Lingua inglese	scritta	13 gennaio 1965	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Tecnologia e laboratorio per meccanici riparazioni di automobili	scritta	22 gennaio 1965	Istituto professionale « Carlo Cattaneo »

Indirizzi delle sedi delle prove scritta, pratica o grafica:
Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » - Via Palestro n. 20, Roma.
Istituto tecnico commerciale e per geometri « Quintino Sella » - Via Portico d'Ottavia n. 69, Roma.
Istituto professionale « Carlo Cattaneo » - Via Florio n. 5, Roma.

Roma, addì 25 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MAGRì

(10584)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di « Medico aggiunto » in prova, gruppo A, grado 6°, ruolo sanitario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di « Medico aggiunto » in prova, nel ruolo della carriera sanitaria, Gruppo *A*, grado 6°, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, cui possono prendere parte i cittadini di ambo i sessi, gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere abilitati all'esercizio professionale;

c) non avere superato l'età di anni trentadue, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

d) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato, se di sesso maschile, alle leggi sul reclutamento militare;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

6) ad anni quarantacinque, rimanendo però assorbita ogni altra elevazione spettante, per i dipendenti dell'ENPAS in qualità di personale non di ruolo (avventizio) o incaricato (confermato con rapporto d'impiego a contratto).

Si prescinde dal limite di quarantacinque anni di età per gli impiegati di ruolo dell'ENPAS e non per i dipendenti dello Stato o di altra pubblica Amministrazione;

7) ad anni cinquantacinque, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale

dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalle vigenti norme, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 786 e nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari, volontari, o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire le elevazioni del limite massimo oltre il 40° anno di età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito al primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta legale secondo lo schema *B* allegato al presente bando, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale sanitario) in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, entro il 31 gennaio 1965.

Alla domanda dovrà essere unito assegno circolare di un Istituto di credito intestato impersonalmente all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dell'importo di L. 1.000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di anni 32, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) presso quale Università dello Stato, ed in quale anno accademico, hanno conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

5) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e della Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio di abilitazione definitiva, prevista dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

10) se alla data del presente bando fossero in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

11) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo;

12) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazioni.

Per i dipendenti dello Stato e dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande, e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà, per alcun motivo, ritenuto giustificato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno fare pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale sanitario) via Santa Croce in Gerusalemme, 55 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, sulla prescritta carta legale;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1335 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa sulla prescritta carta legale di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione sulla prescritta carta legale.

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana, (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del-l'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato sulla prescritta carta legale rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato, sulla prescritta carta legale, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, u.c., della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato sulla prescritta carta legale del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato sulla prescritta carta legale del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato sulla prescritta carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata sulla prescritta carta legale dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, sulla prescritta carta legale.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro posizione;

n) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra, e i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza; e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata sulla prescritta carta legale dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi di cessazione.

In aggiunta ai documenti sopra elencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, altri eventuali documenti (esclusi quelli accademici, professionali o di carriera) attestanti il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Enpas sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a presentare nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) sulla prescritta carta legale, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2) certificato di cittadinanza italiana, sulla prescritta carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, sulla prescritta carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del Casellario giudiziale, sulla prescritta carta legale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato, sulla prescritta carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma originale o copia autentica, sulla prescritta carta legale, del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o dal notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato - diploma - sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

7) originale o copia autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, sulla prescritta carta legale, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria il diploma di abilitazione definitiva dovranno esibire in originale o copia autenticata dal notaio questo ultimo titolo;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente sulla prescritta carta legale.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente sulla prescritta carta legale, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero il certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente, sulla prescritta carta legale, se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco sulla prescritta carta legale e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva sulla prescritta carta legale e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco sulla prescritta carta legale, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto sulla prescritta carta legale se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo (avventizi) oppure incaricati (confermati con rapporto di impiego a contratto) dell'Enpas, dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di 1ª nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, sulla prescritta carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Sono soggetti alla legalizzazione delle firme soltanto gli atti e i documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del presente art. 7 e lo stato di famiglia purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *b* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente art. 6 ed al presente art. 7 rispetto ai termini in essi prescritti, qualunque ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Perchè gli impiegati dell'Ente, risultati vincitori, possano conseguire la nomina al posto, è necessario che abbiano conservato la qualità di dipendenti durante l'espletamento del concorso e sino al momento della nomina stessa e non siano incorsi nella perdita di alcuno dei requisiti richiesti per il mantenimento in servizio.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale dell'Ente: tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'Amministrazione dello Stato o dell'Enpas; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità; *h*) tessera Ordine dei Medici.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per il periodo di sei mesi, con la qualifica di « Medico aggiunto » e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il presidente: P. Foresi

Allegato *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) Un tema su argomento di patologia medica.
2) Un tema su argomento di patologia chirurgica.
3) Un tema su argomento di medicina sociale e sulla organizzazione assistenziale e previdenziale in Italia.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte.
2) Organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica.
3) Elementi fondamentali di medicina legale e delle assicurazioni sociali.
4) Organizzazione e funzionamento dell'E.N.P.A.S.

Allegato *B*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi sulla prescritta carta legale)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale sanitario - Via Santa Croce in Gerusalemme, 55 - Roma

. . . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat. . . . . a . . . . prov. . . . . il . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a cinquanta posti di « medico aggiunto » in prova nel ruolo sanitario, gruppo *A*, grado VI, indetto da codesto Ente in data 5 novembre 1964.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . . .;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3) . . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e della Università presso cui sono stat. rispettivamente conseguiti o rilasciati;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . .;

g) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .;

h) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

i) di aver partecipato a precedenti concorsi per il medesimo ruolo con il seguente esito (5) . . . .;

l) di essere dispost . . in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . sottoscritt . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso . . . . . siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Acclude assegno circolare n. . . . . . (indicare Istituto di credito) intestato impersonalmente all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di L. 1000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano titoli che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di avere prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Specificare i precedenti concorsi cui si è partecipato e l'esito degli stessi.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) a *l*) indicati nello schema della domanda.

(9987)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinque posti di operaio cartotecnico di 2ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 32 dell'Aeronautica militare del 10 novembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 12 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1964, registro n. 33 Aeronautica, foglio n. 72, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di operaio cartotecnico nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(10367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5849 del 5 settembre 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 5851 in data 5 settembre 1964, con il quale sono state assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la rinuncia del dott. Spagnol Aldo alla terza condotta di Cavarzere; del dott. Novelli Livio alla condotta di Venezia-Pellestrina e del dott. Toni Arnaldo alla condotta 4ª di Cavarzere;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti e quanto hanno fatto conoscere circa l'accettazione delle condotte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I medici sottonotati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Zanninello dott. Giovanni: condotta 3ª di Cavarzere;
2) Toni dott. Arnaldo: condotta di Pellestrina-Venezia;
3) Fajeti dott. Gherardo: condotta 4ª di Cavarzere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Venezia e Cavarzere.

Venezia, addì 28 novembre 1964

Il medico provinciale: CANALIS

(10565)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.